

X1.0.1000 - Il Governo

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: «**Art. 1-bis.** (Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d); il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o).

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

X1.0.1000/12 - IL RELATORE

All'emendamento X.0.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo», sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,».

X1.0.1000/13 - IL RELATORE

All'emendamento x1.0.1000 al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

X1.0.1000/14 - BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento x1.0.1000 al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'esistenza» con le seguenti: «la permanenza».

X1.0.1000/15 - Il Governo

All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «bacino di utenza» aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale,».

1.2000 - IL RELATORE

Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo:

«e al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: »Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione

regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

19.0.1000 - LENNA, CABRAS, FLERES, DIVINA, THALER AUSSERHOFER, TONINI, LUMIA, GALIOTO, SANNA, PEGORER, PITTONI, BLAZINA, SARO, PISTORIO, CAMBER, SANTINI, FERRARA, FOSSON, DELOGU, MASSIDA, PERTOLDI, PISANU

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.** *(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)*

L'attuazione delle disposizioni del presente decreto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto del proprio statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

1.77 - VIESPOLI, FLERES

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"».

1.125 - PICETTO FRATIN

All'articolo 1, comma 11, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo».

1.187 (testo 2) - DELLA SETA, FERRANTE, VITA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO

Al comma 24 dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.».

1.208 - FLUTTERO, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono aggiunte le parole: ", di R.ETE. Imprese Italia"».

1.220 - POSSA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, CARUSO, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, SIBILIA

Al comma 31, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca, delle istituzioni culturali.».

1.233 (testo 2) - SANNA, CABRAS, SCANU

Al comma 31, dopo le parole: «e degli enti parco,» sono inserite le seguenti: «compresi i parchi geominerari».

1.260 (testo 2) - PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 33, è inserito il seguente:

«33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno."».

1.0.8 - DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. (Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano I requisiti della piccola Impresa ai sensi dell'articolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dello ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo del servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere Il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'Intero ammontare del credito.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

G/2887/32/5 - BONFRISCO, ESPOSITO (Accolto dal Governo come raccomandazione)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887 impegna il Governo a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.152. (1.152 - BONFRISCO, ESPOSITO - Dopo il comma 20, inserire il seguente: «20-bis. Per gli anni 2012 e 2013 è istituito in via sperimentale un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento, da applicarsi sulla quota di pensione eccedente il trattamento minimo vigente, a carico delle pensioni erogate a soggetti di età inferiore ad anni 50 e con una anzianità contributiva non superiore ad anni 25, con l'eccezione delle pensioni indirette o erogate in conseguenza

del riconoscimento di una condizione di invalidità o inabilità».)

G/2887/33/5 - CASTIGLIONE, FLERES (Approvato dalla Commissione)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887 impegna il Governo a reperire le risorse necessarie ad inserire nella tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, i lavori di segheria del marmo. (1.271 - CASTIGLIONE, FLERES Dopo il comma 33, aggiungere il seguente: «33-bis. Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "Lavori di segheria del marmo"». Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.)

1.0.35 - BETTAMIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. - (indennità di amministrazione). – L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

2.23 - LATRONICO

All'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012», e la parola: «sigarette», è sostituita dalle seguenti: «tabacchi lavorati».

2.36 - LATRONICO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.».

2.53 (testo 2) - MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al precedente comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono.

2.80 (testo 2) - [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano", sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite"»;

«12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole da "spettano" a "venditore" sono sostituite dalle seguenti: le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica.»

2.102 (testo 4) - [LATRONICO](#)

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

g) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

h) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

i) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

j) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

k) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

l) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

All'articolo 18, comma 4, dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

All'articolo 22, comma 1, infine, inserire il seguente periodo: «all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

2.106 (testo 2) - [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

2.119 (testo 2) - [CORONELLA](#), [PICHETTO FRATIN](#)

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 4) dopo le parole: "successive modificazioni", sono aggiunte le

seguenti: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";

b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado", sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado"».

2.2000 - IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta di consumo» con le seguenti: «dell'accisa»;

ai commi 7, lettera b), 13, lettera b), 14, 17, 19, lettere a), b) e c) e 23, dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»;

al comma 26, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8», con le seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;

al comma 31, sostituire le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma», con le seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)».

2.129 (testo 2) - [NICOLA ROSSI](#)

Sostituire il comma 36, con il seguente:

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

2.138 (testo 2) - [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,"».

3.4 - (Identico all'emendamento 3.5, 3.6, 3.7) - [FERRARA](#), [FLERES](#), [CENTARO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,».

3.19 - [LATRONICO](#)

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel comma 3 ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.».

3.32 (testo 2) - [BATTAGLIA](#)

Al comma 5, lettera a) e al comma 11, lettera a) dopo le parole: «a ragioni di interesse

pubblico», aggiungere le seguenti: *«tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana»*.

3.83 - LATRONICO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;

b) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;

c) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»

3.122 - PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla", e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate", e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente".».

4.7 - LEGNINI

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «i fallimenti» fino alle parole: «all'interno della» con le seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la»;

b) al comma 4 sostituire le parole da: «e poi periodicamente» fino alla parola: «locali» con le seguenti: «e poi di quinquennio in quinquennio»;

— e) sopprimere il comma 5.

01.1 (testo 2) - FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DE LUCA, CABRAS, VITA, PINOTTI, GHEDINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. (Revisione integrale della spesa pubblica)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il più efficace coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a

livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al precedente comma 1.

3. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

Conseguentemente, all'articolo 1, premettere al comma 1 con i seguenti commi:

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 della presente legge, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei

decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È soppresso il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011.

1-ter. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

G/2887/34/5 - [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2887 impegna il Governo a dare attuazione alle indicazioni contenute nell'emendamento 7.0.74. **(Accolto come ordine del giorno)**

7.0.74 - [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MONTANI](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.** (Incentivi per impianti ad idrogeno)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno nel settore delle energie rinnovabili e per favorire la tutela e il risanamento della qualità dell'aria, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, comma 2, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

"i-bis) l'incentivo è attribuito all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, lo stesso incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria";

b) all'articolo 28 comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora il predetto idrogeno è prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, l'incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

5.2 - [PICHETTO FRATIN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «partecipazioni», sopprimere la parola «azionarie».

5.5 (testo 3) - [LATRONICO](#), [PICHETTO FRATIN](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della Regione Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito DPCM del 10 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32,

comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

1-ter. Le disponibilità derivanti le specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione dello stato di previsione del ministero dell'Interno e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse".

5.0.2 (testo 2) - [ESPOSITO](#), [FLERES](#), [BONFRISCO](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.»

6.3 (testo 2) - [LATRONICO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, apportare le seguenti modifiche:

le parole «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse;

al secondo periodo, dopo la parola «esperire» è aggiunta la seguente: «esclusivamente».

6.15 (testo 3) - [FLERES](#), [D'ALI](#), [ORSI](#), [MASCITELLI](#), [DE ANGELIS](#), [MERCATALI](#), [BONFRISCO](#), [AGOSTINI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#)

I commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in

collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.»

6.1000 - Il Governo

Sopprimere il comma 4

6.29 - [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Sopprimere il comma 4.

6.29-bis - [GALIOTO](#)

Sopprimere il comma 4.

6.30 - [FIORONI](#), [SANGALLI](#), [MERCATALI](#)

Sopprimere il comma 4.

6.31 - [LATRONICO](#)

Sopprimere il comma 4.

6.32 - [FIORONI](#)

Sopprimere il comma 4.

6.50 (testo 2) - [TANCREDI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6.bis. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni pubbliche al comma 1, dell'articolo 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia del Demanio procederà, con priorità in Aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, di beni, non più utilizzati e disponibili, appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, con esclusione dei soli beni patrimoniali trasferibili compresi negli elenchi di cui ai D.P.C.M. previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con immobili

adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le Amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo».

6.0.5 (testo 2) - [PICHETTO FRATIN](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.23 (testo 2) - [FLERES, FERRARA](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Fondo di rotazione per la progettualità)

1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 549 del 1995.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo presentano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Casas Depositi e Prestiti, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa Depositi e Prestiti provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

8.1000 - IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "possono realizzare specifiche intese" sono aggiunte le seguenti: "con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,".

8.9 (testo 3) - [PICHETTO FRATIN](#)

Al comma 1, dopo le parole "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o territoriale" e le parole "ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011".

8.13 - [CASTRO, PICHETTO FRATIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono inserite le seguenti: «all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,».

8.14 - [CASTRO, PICHETTO FRATIN](#)

Al comma 2, le parole: «*incluse quelle relative*» sono sostituite dalle seguenti: «*con riferimento*».

8.15 - [CASTRO, PICHETTO FRATIN](#)

Al comma 2, le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» **sono sostituite dalle seguenti:** «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento».

8.16 (testo 2) - [PICHETTO FRATIN](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

8.20 - [MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale"».

13.55 - [PICHETTO FRATIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «organi costituzionali», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale».

13.1000 - IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni

successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».

14.7 - PICHETTO FRATIN

Al comma 1, alla lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti».

1.3000 - IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 26, sostituire le parole da "in luogo" fino a "Comune" con le seguenti: "è sufficiente una determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

"26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.";

"26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 22, è incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220.".

1.3000/1 - MORANDO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

"26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale."

3.2000 - IL RELATORE

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, sostituire la lettera *d*) con la seguente:
i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a*) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate a spese di investimento. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro 30 giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 34.

3.2000/2 - [MORANDO, DE ANGELIS](#)

Alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Ministero della difesa sono finalizzate" aggiungere le seguenti: "esclusivamente" e dopo le parole: "di investimento," aggiungere le seguenti: "È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente."

1.1000 (testo corretto 2) - IL RELATORE

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni", sono inserite le seguenti: "e dei Consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi", sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi Consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala", è sostituita dalla seguente: "ed il Consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario comunicano";

d) al quinto comma, la parola: "può", è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio

tributario possono";

e) in fine, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e *12-bis* non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma *22-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».

in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

«*36-bis.* All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera *b-bis)*, le parole "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi *36-bis* e *36-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi *36-bis* e *36-ter*.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma *36-quinquies* e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma *36-sexies* trova applicazione anche con riguardo alla quota di

reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma *36-quinquies* e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma *36-quinquies*, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da *36-quinquies* a *36-octies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da *36-quinquies* a *36-octies*.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma *36-decies* trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi *36-decies* e *36-undecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli accon